

STATUTO

SOCIALE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA SEBASTIANO 9
Numero REA: MS - 100935
Codice fiscale: 00672000452
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA

SOCIALE 2000 Soc. Coop. Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 2 - DURATA

ART. 3 - NORME APPLICABILI

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

ART.5 - OGGETTO

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE NUOVI SOCI

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART.11 - RECESSO

ART. 12 - ESCLUSIONE

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE **AZIONI** DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 25 - POSSESSORI DI **AZIONI** DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29 - ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 30 - CONVOCAZIONE

ART. 31 - ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 40 - PRESIDENTE

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

E CONTROLLO CONTABILE

ART. 41 - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

ART. 42 - COMPETENZA E RIUNIONI

ART. 43 - CONTROLLO CONTABILE

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 - SCIOGLIMENTO

ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

ART. 46 - CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita a norma degli art. 2511 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale a mutualità prevalente la società cooperativa denominata **"SOCIALE 2000 Società Cooperativa Sociale"** con sede nel comune di Massa (Massa Carrara).

2. La Società Cooperativa, a mutualità prevalente, è retta con i principi e con la disciplina della mutualità, e perciò:

- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale:
- è vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio, anche sotto forma di ristorno previsto dalla L. 142/2001, in misura superiore a quanto stabilito dalla Legge;
- il trattamento economico da erogare ai soci lavoratori non potrà eccedere i limiti previsti dalla legge;
- in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- è prevista la destinazione di una parte degli utili a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con le modalità ed i termini previsti dalla Legge

ART. 2 - DURATA

1. La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

2. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

1. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

2. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

3. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

5. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

6. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.

7. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

8. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

ART.5 - OGGETTO

1. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto , come previsto dall'art. 1 lett. a) della L. 381/91, lo svolgimento e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in proprio o per conto di Enti e Organismi Pubblici e Privati, quali, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo, i seguenti:

organizzare e/o gestire comunità-alloggio, comunità educative, centri di accoglienza, centri diurni, centri di aggregazione, soggiorni vacanze per minori;

A) attività di animazione e di turismo sociale;

B) organizzazione e/o gestione di asili nido e di altre attività educative rivolte alla prima infanzia;

C) organizzazione e/o gestione di progetti-giovani in generale e di progetti di interventi specifici rivolti alla prevenzione del disagio giovanile;

D) organizzazione e/o gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e formazione professionale, volti al recupero ed alla riabilitazione di minori e giovani portatori di situazioni di disagio sociale e/o psichico, con previsione per la cooperativa della possibilità di vendere all'estero eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali attività;

E) organizzazione e/o gestione di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di soggetti già dediti ad abuso di farmaci, alcolici e stupefacenti;

F) organizzazione e/o gestione di servizi rivolti a portatori di handicap fisico e/o psico-fisico anche temporaneo quali:

- centri ed attività riabilitative;
- centri ed attività di socializzazione, di preformazione e formazione professionale;
- attività di assistenza domiciliare;
- attività di supporto socio sanitario;
- strutture residenziali;
- interventi di inserimento ed integrazione scolastica e di supporto socio-educativo extrascolastico;

G) organizzazione e/o gestione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti e non quali:

- centri diurni sociali e protetti;
- residenze assistite e protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA);
- assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI);
- attività di supporto socio-sanitario;
- soggiorni -vacanza;

H) organizzazione e/o gestione di servizi rivolti a soggetti affetti da disturbi o disabilità di tipo psichico e/o psichiatrico quali:

- strutture semiresidenziali e residenziali in genere;
- assistenza domiciliare sia sociale che infermieristica e riabilitativa;

I) organizzazione e/o gestione di interventi sociali in genere volti alla assistenza ed integrazione degli extracomunitari e di profughi;

L) organizzazione e/o gestione di ogni altro servizio ri-

volto alla attuazione sul territorio di interventi previsti

dalla normativa e dalla programmazione nazionale, regionale e locale in campo sociale, socio-sanitario ed educativo.

M) organizzazione e/o gestione di servizi rivolti a soggetti sieropositivi, affetti da AIDS e/o malati terminali.

N) Organizzare e gestire servizi di trasporto connessi alle attività sopra descritte.

O) Organizzare e gestire servizi accessori e ausiliari alle principali attività sopra elencate.

2. A tal fine la cooperativa potrà compiere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie - espressamente escluse l'intermediazione professionale di valori mobiliari ed ogni altra attività vietata dalla Legge bancaria e dalle altre Leggi vigenti in materia - necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, o comunque attinenti ai medesimi.

3. Essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di Legge. La cooperativa potrà quindi richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà:

- assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma e ad imprese Cooperative, o ad imprese che svolgono attività economiche analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fideiussori, diretti a consolidare e a sviluppare il Movimento Cooperativistico e i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- favorire la formazione professionale dei propri soci ed in genere degli operatori socio-sanitari mediante l'organizzazione e/o la gestione di centri di formazione professionale e agenzie formative di cui alla L.R. 31.8.94 n. 70;
- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce; nonché a favore di altre Cooperative
- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziarie ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali;
- istituire eventuali succursali sia permanenti che temporanee;
- acquistare o prendere in affitto attrezzi, materiali, apparecchi, macchine e ogni altra cosa ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate;
- raccogliere ai fini del conseguimento degli scopi socia-

li, conferimenti di denaro o prestiti dai soci, predisponendo

all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

5. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

7. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

8. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

9. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3. Il socio, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

4. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

5. Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio

di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali
in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE NUOVI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo, o tassa d'ammissione, eventualmente deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Il consiglio di amministrazione potrà sottoporre il socio ad un periodo di prova lavorativa di mesi sei al termine del quale dovrà verificare la sua capacità professionale ed eventualmente applicare quanto previsto all'art. 12 (esclusione) punto a. n. 1).

3. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria dei soci, dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente statuto.

4. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

5. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

9. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Il capitale sociale dei soci è costituito da quote indivisibili che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

5. Il socio subentrante instaurerà con la Cooperativa un rapporto di lavoro previsto dal Regolamento di cui all'art. 17 mentre il socio cedente risolverà di diritto il rapporto di lavoro.

6. Su delibera del consiglio di amministrazione, il socio subentrante potrà essere ammesso nella categoria speciale prevista dall'art. 6.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Le quote sottoscritte, la tassa d'ammissione e l'eventuale sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

1) almeno il 50% della quota sociale all'atto dell'ammissione;
2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

2. I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3. I soci, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

4. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

5. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.11 - RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale competente.

4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione è pronunciata, su proposta del consiglio di amministrazione, dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal successivo art. 33 per lo scioglimento e la liquidazione della società, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
2. per mutuo consenso
3. per dimissioni, anche in periodo di prova
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

12) che non partecipi, senza giustificato motivo, per almeno tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate.

2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

5. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio Arbitrale.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dall'articolo 46 del presente Statuto.

3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di amministrazione dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale versata e somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto, oltre all'eventuale sovrapprezzo pagato al momento dell'ammissione a socio.

2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali.

5. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

2. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

3. In alternativa, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, gli eredi potranno richiedere che uno di loro, provvisto dei requisiti per l'ammissione a socio, subentri nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17-TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

7. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

3. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

ART. 19 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

1. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

2. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

3. Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento/00)

ART. 20 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle

azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

2. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

4. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 21 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

1. A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

2. A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

3. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

4. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

5. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

6. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

7. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

1. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

2. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e

nei termini previsti dall'apposito regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 23 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

ART. 24 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

1. Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 20.

2. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

ART. 25 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

2. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

3. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00 (Cinquecento/00). Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

5. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita

che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

7. La regolamentazione delle quote di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

8. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi ;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria;
- i) dalle tasse d'ammissione, o dal sovrapprezzo, versate dai soci.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

3. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

4. La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

5. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sen-

si dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
4. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
5. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
6. Qualora la Cooperativa fosse esentata dalla redazione della relazione sulla gestione, le informazioni di cui al precedente comma devono essere inserite nella nota integrativa al bilancio.
7. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
8. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
9. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.
10. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di rimborso, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 466 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effet-

tuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione al lavoro prestato nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

11. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di quote di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

3) Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura

di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29 - ORGANI SOCIALI

1. Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

2. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 30 - CONVOCAZIONE

1. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

2. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano locale "Il Tirreno" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

3. L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci;
- c) la comunicazione di persona ai soci;
- d) a mezzo di avviso che dovrà restare affisso nella sede so-

ciali per i quindici giorni precedenti la data dell'adunanza;

6. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

8. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

9. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 31 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di

pronuncia assembleare;

9) delibera l'esclusione del socio su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12;

10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

11) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;

13) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

14) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

15) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

16) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa.

ART. 32 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

2. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e/o in seconda convocazione si

applicano le disposizioni di cui agli art. 2368 e 2369 cod. civ.

4. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

5. Per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 12 punto a. n. 1) e art. 31 punto 16), le maggioranze saranno quelle previste per l'assemblea straordinaria portante ad oggetto lo scioglimento e la liquidazione della società.

ART. 34 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

2. Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

3. Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

4. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di soci pari al 6% degli aventi diritto al voto arrotondato per difetto, con un massimo di dieci.

5. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

6. Il Consiglio di amministrazione può chiedere in ogni momento che all'assemblea partecipino, prestando la loro assistenza e con diritto di parola, professionisti e consulenti della società.

ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
2. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.
3. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
4. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove consiglieri eletti dall'assemblea generale.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
3. Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi
4. Gli amministratori non hanno diritto a compenso salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza; la stessa assemblea può deliberare l'accantonamento di somme annuali a favore degli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato e deliberare la stipula di polizze assicurative per la copertura delle responsabilità inerenti all'esercizio delle cariche sociali dei componenti del Consiglio di amministrazione.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
7. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli ammini-

stratori, ivi compreso il Presidente del consiglio di amministrazione, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

8. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 30 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

9. Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

10. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 38 - COMPETENZA E RIUNIONI

1. Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

5. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Le votazioni sono palesi.

8. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

9. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

11. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

12. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 cod. civ.

13. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e' promossa anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2393 bis codice civile.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

ART. 40 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

2. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-

lunque grado di giurisdizione.

4. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

5. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 41 - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Il collegio sindacale, se obbligatorio ai sensi di legge o voluto dall'assemblea, è nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

2. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

3. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5. I sindaci decadono dalla carica oltre che per le cause previste dall'art. 2399 del c.c. anche nell'ipotesi in cui venga meno, ai sensi di legge, l'obbligatorietà della loro nomina. In quest'ultima ipotesi decade l'intero collegio sindacale.

ART. 42 - COMPETENZA E RIUNIONI

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea, il collegio sindacale eserciterà il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

3. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato

esecutivo.

6. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

7. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

8. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

9. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.

10. La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 43 - CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato o dal Collegio sindacale (nel qual caso il collegio deve essere interamente costituito da professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili) o da un revisore contabile o da una società di revisione, nei casi previsti dalla legge e secondo le decisioni assunte dall'assemblea.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

5. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono

conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

6. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 - SCIoglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito :

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

4. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo le autorizzazioni che all'atto della nomina sono riservate all'assemblea.

5. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-

ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;

e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART. 46 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Nelle controversie che siano inerenti a diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non riguardino controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovessero insorgere fra i Soci e la Cooperativa e fra i Soci fra loro, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti sociali, nonché delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.

2. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

3. I tre arbitri così designati provvederanno a designare il presidente del Collegio.

4. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

5. Il lodo, che deciderà anche in ordine alle spese di lite, dovrà essere pronunciato entro centottanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salvo proroga.

6. L'arbitrato avrà sede a Massa.

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATI: ANGELOTTI FERNANDA - Notaio DARIO DALLE LUCHE